

**Consultazione pubblica sulle misure
attuative della Direttiva 2014/65/UE e del
Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai
mercati degli strumenti finanziari (MiFID II -
MiFIR) nonché del Regolamento (UE)
n. 909/2014 relativo al regolamento titoli
e ai depositari centrali (CSDR)**

Commenti e osservazioni Anigas

Milano, 8 giugno 2016

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte alla consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con particolare riferimento alla regolazione finanziaria del mondo *commodity*, Anigas nota la crescente attenzione che viene riservata ai mercati del bilanciamento. Se da un lato i Delegated Acts di MIFID II pubblicati dalla Commissione pongono l'esistenza di un contratto di bilanciamento come condizione essenziale per considerare un contratto derivato su merci come consegnabile fisicamente; dall'altro la scrivente associazione non può fare a meno di riscontrare che il nuovo mercato nazionale del bilanciamento del gas naturale (in fase di definizione da parte del MiSE e dell'AEEGSI) potrebbe essere incluso nelle sedi di negoziazione dei prodotti sottesi alla MIFID.

Pertanto Anigas auspica che codesto Ministero voglia prendere in considerazione la possibilità di stabilire un tavolo di confronto con le associazioni nazionali dell'energia al fine di analizzare nel dettaglio le specificità settoriali e gli impatti indiretti che questa regolamentazione potrebbe avere sui mercati fisici del gas naturale e dell'energia elettrica.

Infine, alla luce del rinvio di un anno, a gennaio 2018, dell'applicazione della direttiva sugli strumenti dei mercati finanziari (Mifid II) e del relativo regolamento, l'associazione si riserva di esprimere ulteriori commenti puntuali in futuro.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Si riportano di seguito le osservazioni al documento di consultazione pubblica recante modifiche da apportare a vari articoli delle Parti I II IV V VI del Testo unico della finanza (TUF) in attuazione della legge di delegazione europea 2014 articoli 9 (MIFID 2/MIFIR) e 12 (CSDR + aspetti EMIR e SETTLEMENT FINALITY).

In relazione alla nota 3, a piè di pagina 18, relativa all'articolo 4-octies, lettera h), paragrafo 3, proponiamo la seguente modifica:

Norma ~~transitoria~~ da introdurre nel decreto legislativo di recepimento dell'articolo 9 della LDE -2014: I soggetti, aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sim e dalle banche, e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ~~alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo~~ negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, possono continuare ad esercitare tale attività purché entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo o entro un anno dal momento in cui abbiano perso i requisiti di cui all'art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale precisazione consentirebbe di trattare nella stessa maniera qualunque soggetto che - in un determinato anno e non solo nel primo anno di applicazione del nuovo regime - non rispetti più i requisiti di cui all'art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e, di conseguenza, debba attrezzarsi per ottemperare agli svariati obblighi previsti dalla Parte II, Titolo II del TUF.

Alla luce della proposta presentata, che rende la disposizione strutturale e non transitoria, si suggerisce inoltre il suo inserimento direttamente all'interno del decreto legislativo 24 febbraio 1998.

Si evidenzia inoltre l'assenza dell'Allegato I in cui dovrebbe essere riportato tra l'altro l'elenco degli strumenti finanziari e degli strumenti derivati.